



COMUNE DI BARDONECCHIA  
P.za De Gasperi 1 - 10052 Bardonecchia – TO  
Tel 0122-909911

E-mail [segreteria@bardonecchia.it](mailto:segreteria@bardonecchia.it) PEC - [comune.bardonecchia@pec.it](mailto:comune.bardonecchia@pec.it)

---

## SERVIZIO FORNITURA E POSA DI ESSENZE FLOREALI PER LA STAGIONE ESTIVA 2020

Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, c.2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e  
s.m.i. mediante Trattativa Diretta MEPA

**CIG Z3E2CD1A1C**

**DISCIPLINARE DI GARA**

## Sommario

Art. 1.	OGGETTO DEL SERVIZIO .....	3
Art. 2.	IMPORTO DELL'APPALTO – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	3
Art. 3.	DESCRIZIONE DELL'APPALTO – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	3
Art. 4.	PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I LAVORI .....	3
Art. 5.	OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI IN VIGORE.....	3
Art. 6.	RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.....	3
Art. 7.	ONERI DELL'IMPRESA.....	4
Art. 8.	TEMPO UTILE PER FORNITURA E POSA - PENALI.....	4
Art. 9.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE .....	4
Art. 10.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	4
Art. 11.	SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.....	5
Art. 12.	RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI.....	6
Art. 13.	COMUNICAZIONI .....	6
Art. 14.	ART. 3. REQUISITI GENERALI.....	6
Art. 15.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA .....	8
1.	Requisiti di idoneità.....	8
2.	Requisiti di capacità economica e finanziaria .....	9
3.	Requisiti di capacità tecnica e professionale .....	9
Art. 16.	AVVALIMENTO .....	10
Art. 17.	SUBAPPALTO.....	11
Art. 18.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	11
Art. 19.	ULTERIORI INDICAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA.....	11
A.	Domanda di partecipazione .....	11
B.	Documento Di Gara Unico Europeo (DGUE) .....	12
Art. 20.	OFFERTA ECONOMICA.....	14
Art. 21.	PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	14
Art. 22.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	15
Art. 23.	ART. 6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	16
Art. 24.	RECESSO .....	17
Art. 25.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	17
Art. 26.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	17
Art. 27.	PAGAMENTI .....	17
Art. 28.	SPESE CONTRATTUALI .....	17
Art. 29.	NORME FINALI .....	17
Art. 30.	ELENCO ALLEGATI .....	18

#### **Art. 1. OGGETTO DEL SERVIZIO**

Oggetto del servizio è la fornitura e la posa di essenze floreali nelle aiuole e nelle fioriere dislocate sul territorio comunale.

#### **Art. 2. IMPORTO DELL'APPALTO – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'importo netto a base d'appalto viene fissato in € 25.500,00 soggetti a ribasso, oltre € 500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso + IVA 10%.

Pertanto, ai sensi dell'art. 35, c. 4 del D. lgs. 50/2016 il valore complessivo del presente appalto è pari ad Euro 26.000,00 (diconsi Euro ventiseimila/00) IVA esclusa.

Il termine per la presentazione delle offerte sulla Piattaforma ME.PA. è previsto per il giorno **01.06.2020 alle ore 18:00.**

#### **Art. 3. DESCRIZIONE DELL'APPALTO – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Le prestazioni da eseguire sono la fornitura e posa di essenze floreali, diserbo chimico autorizzato, vangatura, livellamento, aggiunta terriccio, concimazione chimica, piantumazione aiuole e fioriere e prima bagnatura

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 4. PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I LAVORI**

Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e le forniture dovranno presentare tutte le caratteristiche ritenute in commercio essenziali per dichiararle ottime ed in pieno rispetto di ogni normativa vigente.

#### **Art. 5. OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI IN VIGORE**

L'appaltatore è soggetto alla piena ed intera osservanza di tutte le norme legislative in materia di appalti pubblici, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza degli impianti. L'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente atto, e se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e/o integrazioni ed in genere ad ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. La ditta si obbliga infine ad osservare quanto previsto da ogni norma di legge vigente in materia di contributi a fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc.

#### **Art. 6. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

Sarà obbligo dell'appaltatore adottare nell'esecuzione del presente affidamento tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

#### **Art. 7. ONERI DELL'IMPRESA**

Sono a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri relativi ad una perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto tenendo conto che le indicazioni e le prescrizioni del presente disciplinare di gara non possono essere interpretate nel senso che si escluda dagli obblighi della ditta ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la completezza del servizio.

#### **Art. 8. TEMPO UTILE PER FORNITURA E POSA - PENALI**

La ditta dovrà provvedere alla posa entro mercoledì 17.06.2020.

Per ogni giorno di ritardo sulla fornitura in oggetto viene stabilita una penale di € 100,00 (cento euro).

Ogni altro mancato adempimento o ritardo a quanto prescritto nel presente disciplinare di gara verrà sanzionato con una penale compresa tra € 100,00 e € 500,00 a seconda della gravità dell'infrazione e ad insindacabile giudizio del responsabile del procedimento.

Le penalità di cui sopra verranno decurtate all'atto del saldo.

È fatta salva la richiesta di danni ai sensi del Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale o nei casi previsti per legge.

#### **Art. 9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE**

Le offerte dovranno pervenire nei termini secondo le modalità previste nella R.D.O. sulla piattaforma M.E.P.A.

#### **Art. 10. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda e del DGUE, con esclusione di quelli afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanati attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni (rientra nella presente fattispecie la presentazione della documentazione in formato diverso da quello elettronico);
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo

speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva, sono sanabili.

#### **Art. 11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

Tutti gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, che ne hanno fatto richiesta a seguito di pubblicazione di idoneo avviso possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Sarà escluso il concorrente (o il rappresentante/capogruppo in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE) che non coincide con l'erogatore del servizio di cui all'oggetto.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria, delegata/delegataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste

partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

#### **Art. 12. RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI**

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità presente sulla piattaforma "MEPA", entro e non oltre la data del 26.05.2020 alle ore 18.00. Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti successivamente.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione "Comunicazione con i fornitori" sulla piattaforma "MEPA". Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

#### **Art. 13. COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini di cui all'art. 76 del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono in modalità telematica attraverso la funzionalità presente sulla piattaforma "MEPA".

La Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatarario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

#### **Art. 14. REQUISITI GENERALI**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte fissata dal presente disciplinare di gara, sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In particolare, in riferimento alle cause di esclusione cui all'art. 80, comma 5 lett. c-ter) la Stazione appaltante si riserva di valutarne la gravità anche alla luce del tempo trascorso dalla violazione (almeno tre anni).

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "Patto d'integrità" per la trasparenza e la legalità degli appalti pubblici, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Gli operatori economici dovranno impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bardonecchia" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2014 e pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali", ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, pena la risoluzione del contratto.

I concorrenti, inoltre, dovranno possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di ordine generale:

- Non aver subito negli ultimi tre anni risoluzioni in danno per contratti stipulati con Enti pubblici per inadempimenti contrattuali;
- Non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001; oppure di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
- Non essere stati destinatari, nell'ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai sensi dell'art.36-bis del D.L. 4/7/2006, n. 223 convertito in Legge 4/8/2006, n. 248;
- Non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente, abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia avuto lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, accertati dall'autorità giudiziaria in base al combinato disposto degli artt. 43 e 44 del D. Lgs. n. 286/1998;
- Non essere stati sottoposti a provvedimenti interdittivi in base all'art. 41 del D. Lgs. n. 198/2006 determinati dall'accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti previsti dagli articoli da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in violazione della disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso decreto;
- Applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali, con l'impegno ad applicare, in caso di aggiudicazione, condizioni non inferiori a quelle previste nei summenzionati contratti per la località ove il servizio sarà svolto;
- Non essere stati sottoposti, in base all'art. 36 della legge n. 300/1970, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento della violazione dell'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- Non essere stati sottoposti a provvedimento esecutivo per l'emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall'art. 5, comma 2 della legge n. 386/1990, comportante l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici dovranno, inoltre, dichiarare di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara.

Il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice deve essere dichiarato utilizzando il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) allegato al presente disciplinare (Allegato n. 1). Poiché il modello di DGUE di cui all'art. 85 del Codice non riporta alcune dichiarazioni circa l'assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica amministrazione, è necessario compilare il modello allegato al presente disciplinare (Allegato n. 2), con il quale l'operatore economico dichiara anche il possesso dei requisiti di ordine generale sopra elencati.

La mancata indicazione o l'indicazione contemporanea di due situazioni tra loro alternative non consente alla Stazione appaltante di individuare la situazione effettiva del concorrente e, di conseguenza, determina l'impossibilità di accertare il requisito di ordine generale. Poiché tale dichiarazione è indispensabile ed essenziale per lo svolgimento della procedura di gara, si procederà con l'applicazione della procedura di soccorso istruttorio.

La dichiarazione circa il possesso dei requisiti e l'assenza di motivi di esclusione deve essere riferita a tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, indicati ai commi 2 e 3 del citato art. 80, così come specificato nel Comunicato del Presidente dell'Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC dell'08/11/2017, tenendo conto che, in ogni caso, l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'operatore deve essere in grado di produrre, a richiesta della stazione appaltante, la documentazione relativa ai requisiti dichiarati, quale mezzo di prova ex artt. 82 e 86 del Codice.

Ai sensi dell'art. 80, comma 6 del Codice, la stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo art. 80.

## **Art. 15. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### **1. Requisiti di idoneità**

- a)** Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure, in caso di concorrente appartenente ad altro Stato membro dell'Unione Europea, iscrizione in uno dei competenti registri professionali o commerciali, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
- b)** essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti aziendali;
- c)** utenza attiva sul mercato elettronico della pubblica amministrazione M.E.P.A. nonché iscrizione nella categoria beni denominata "BENI – PRODOTTI PER IL VERDE E PER IL VIVAISMO".



I requisiti di idoneità professionale (lett. a comma 1 art. 83 Codice come sopra riportato), non sono suscettibili di avvalimento trattandosi di requisiti di tipo soggettivo ed in quanto tali infungibili (confrontare, al riguardo, Consiglio di Stato, sez. V, 30/04/2015 n. 2191).

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

N.B. Il concorrente (o il rappresentante/capogruppo in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE) dovrà necessariamente coincidere al diretto erogatore del servizio di telefonia/dati: non verranno pertanto prese in considerazione istanze pervenute da agenzie che trattano la vendita di servizi per conto di terzi.

## **2. Requisiti di capacità economica e finanziaria**

- d)** Essere in possesso di almeno N. 1 (una) idonea dichiarazione rilasciata da istituti di Credito o intermediari autorizzati ai sensi del Dlgs 385/1993, attestanti la solidità economico-finanziaria del concorrente medesimo;
- e)** fatturato specifico annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari decorrenti dalla data della presente lettera di invito, per un importo non inferiore ad € 70.000,00;
- f)** non aver subito perdite di esercizio nel triennio 2017 – 2019.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

## **3. Requisiti di capacità tecnica e professionale**

In applicazione dell'art. 83 del D. Lgs. N. 50/2016 e tenuto conto delle Linee Guida ANAC N. 1, approvate con Delibera N. 973 del 14/09/2016, i requisiti di capacità economica e finanziaria di servizi analoghi qualificabili affini a quello oggetto dell'affidamento richiesti sono i seguenti:

- g)** gestire o aver gestito, nel corso dell'ultimo triennio, senza essere incorso ad alcuna contestazione per inadempienza e contenziosi, attività di gestione del servizio di cui alla presente procedura di gara, in almeno N. 3 (tre) Comuni con popolazione pari o superiore a quella del Comune di Bardonecchia (3.155 abitanti al 31/12/2019). Il possesso del requisito è dimostrabile mediante presentazione di attestazioni rilasciate da Enti Pubblici, con indicazione della regolare esecuzione del servizio.

I suddetti requisiti, di ordine generale e speciale, dovranno essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, secondo i modelli allagati al presente avviso, corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.

Gli operatori economici possono presentare a corredo delle dichiarazioni sopraccitate la documentazione atta a comprovare i requisiti di cui all'art. 14 e 15.

## Art. 16. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto 1 art. 15. Il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## Art. 17. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni previste dall'art.105 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

## Art. 18. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. **(Modello 1)**.
2. Il DGUE (Allegato 1).
3. La dichiarazione di assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e dichiarazioni integrative attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale (Allegato n. 2).
4. Copia, debitamente sottoscritta, del patto di integrità in materia di contratti pubblici tra il Comune di Bardonecchia e i partecipanti alla procedura di gara (Modello 2).
5. Copia, debitamente sottoscritta, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Modello 3).
6. Copia, debitamente sottoscritta, della privacy (Modello 4).
7. Copia, debitamente sottoscritta, della tracciabilità dei flussi finanziari (Modello 5).
8. Dichiarazione ex artt.46 e 47 del D.P.R. nr.445/2000 e s.m.i. di presa visione dei luoghi e degli elaborati di gara e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni ivi previste.
9. Altra documentazione di gara eventualmente richiesta.

## Art. 19. ULTERIORI INDICAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

### A. Domanda di partecipazione

È redatta preferibilmente secondo il modello di cui al Modello 1.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in bollo con marca da €. 16,00. È possibile caricare nella busta amministrativa la ricevuta dell'assolvimento dell'imposta di bollo per l'importo di €. 16,00, da effettuarsi nelle modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 (sostituito dal D.P.R. 955/82). Nella fattispecie, trattandosi di procedura gestita con documenti firmati digitalmente, l'imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale mediante versamento alla tesoreria comunale tramite bonifico alle seguenti coordinate:

- Unicredit Spa - Tesoriere C/c 798787 IBAN IT58X 02008 30080 000000 798787.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata; delegata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale in corso di validità:

- per ogni operatore singolo, dal titolare, legale rappresentante o persona munita di poteri di firma;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila/delegata;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

## **B. Documento Di Gara Unico Europeo (DGUE)**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e allegato al presente disciplinare di gara secondo quanto di seguito indicato. Il Documento è da compilare soltanto per le parti di interesse inerenti alla presente gara d'appalto.

Secondo quanto disposto dall'art. 85, comma 1 del Codice, il DGUE dovrà essere caricato nella Busta amministrativa esclusivamente in formato elettronico, seguendo le indicazioni di seguito riportate.

Viene fornito il file del DGUE (Allegato n. 1) in formato .docx, che va compilato come descritto più avanti nel presente paragrafo. Al termine della compilazione, è necessario effettuare una stampa e generare un file pdf/a. Il file pdf/a deve essere sottoscritto con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentate e dai soggetti secondo le indicazioni di seguito riportate.

La compilazione "a mano" e la successiva scansione del DGUE (immagine in formato jpg, pdf o qualsiasi altro formato immagine) e firma digitale dell'immagine NON è un documento elettronico valido. Pertanto il caricamento del DGUE in un formato NON elettronico equivale a mancata presentazione di documentazione nella busta amministrativa ed è sanabile mediante la procedura del soccorso istruttorio.

**Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.**

**Parte II – Informazioni sull'operatore economico.**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione di assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato n. 2;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere

a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei subappaltatori proposti.

### **Parte III – Motivi di esclusione.**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 14.

### **Parte IV – Criteri di selezione.**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità di cui punto 1 art. 15 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui punto 2 art. 15 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui punto 3 art. 15 del presente disciplinare.

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

#### **Appendici**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Appendice 1 – alla Sezione B della Parte II - Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico in aggiunta e diversi da quelli di cui alla Sezione B della Parte II (articolo 80, comma 3, del Codice).

In conformità al Comunicato del presidente ANAC dell'8/11/2017, il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente e deve essere riferito a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti. Tuttavia, si è ritenuto necessario richiedere i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice (ovvero venga indicata la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta) in linea con l'avviso del Consiglio di Stato, secondo cui l'attestazione di stati, qualità personali e fatti relativi a persone diverse dal dichiarante è consentita se riferita a persone identificate o agevolmente identificabili, per tali intendendosi coloro di cui la Pubblica Amministrazione possa ricavare le generalità immediatamente tramite la consultazione di registri e banche-dati, senza alcun onere di istruttoria o accertamento (cfr. Ad. Plen. Cons. Stato, 30 luglio 2014, n. 16; Cons. Stato, Sez. IV, 20 gennaio 2015, n. 140).

Appendice 2 – alla Sezione A della Parte III – Motivi legati a condanne penali in aggiunta e diversi da quelli di cui alla Sezione A della Parte III (articolo 80, comma 1, del Codice)

Appendice 3 – alla Sezione C della Parte III Eventuale ulteriore descrizione degli illeciti professionali (articolo 80, comma 5, lettera c), del Codice)

Appendice 4 – alla Sezione C della Parte III Eventuali ulteriori conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza (articolo 80, comma 5, lettera d) e lettera e), del Codice)

Appendice 5 – alla Sezione A della Parte II Raggruppamenti temporanei di operatori economici e altre forme di aggregazione analoghe (articolo 48, del Codice)

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## **Art. 20. OFFERTA ECONOMICA**

Oltre alla compilazione del modello proposto dal portale MEPA, deve essere inserita, a pena di esclusione, l'Offerta Economica (modello 6) allegata al presente disciplinare di gara contenente, in particolare, i seguenti elementi:

- a) il prezzo complessivo offerto per l'appalto, in cifre e lettere, IVA ed oneri di sicurezza esclusi;
- b) il ribasso percentuale offerto da applicare sull'importo a base di gara, in cifre e lettere, IVA ed oneri di sicurezza esclusi.

In caso di discordanza tra prezzo offerto e ribasso percentuale prevale il ribasso percentuale.

In caso di discordanza fra i ribassi espressi in cifre ed in lettere, ai fini dell'aggiudicazione farà fede il ribasso espresso in lettere.

In caso di discordanza tra prezzo riportato nel modulo di offerta (modello 6) ed il prezzo offerto sulla piattaforma M.E.P.A., farà fede il prezzo offerto sulla piattaforma M.E.P.A.

Il ribasso sarà troncato alla seconda cifra decimale.

L'Offerta Economica, presentata in bollo con marca da €. 16,00 secondo le modalità di cui all'art.19 punto A, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore con allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

## **Art. 21. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

### Operazioni di gara

Le operazioni di gara sono definite nella R.D.O. e sulla piattaforma M.E.P.A.: la prima seduta pubblica avrà luogo presso piattaforma MEPA il giorno **03.06.2020 alle ore 09:00**.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi: le comunicazioni a riguardo saranno pubblicate sul sito del Comune di Bardonecchia [www.comune.bardonecchia.to.it](http://www.comune.bardonecchia.to.it) e/o attraverso piattaforma MEPA.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà alla verifica della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti verificandone completezza e correttezza, adottando i provvedimenti conseguenti in merito all'ammissione dei concorrenti.

A seguito dell'ultimazione dell'ammissione dei concorrenti, in seduta pubblica, il soggetto che presiede il Seggio di gara procederà all'apertura delle offerte economiche, alla definizione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del Codice, e formulerà la proposta di aggiudicazione a favore dell'offerta più vantaggiosa.

L'aggiudicazione avverrà a seguito di valutazione dell'offerta presentata sulla piattaforma MEPA, al ribasso rispetto l'importo stimato secondo il criterio del minor prezzo, essendo richiesti per la partecipazione alla procedura requisiti tecnici tali da garantire il necessario elevato standard di qualità e sicurezza della fornitura da rendere all'Ente.

## **Art. 22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra si procederà all'aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Il Comune di Bardonecchia, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune di Bardonecchia procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria; aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata, se l'importo di aggiudicazione lo richiede, al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza della comunicazione antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 10 del Codice, potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, nella forma prevista dal Sistema di e-Procurement presente sul portale della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.).

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice il Comune di Bardonecchia interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare gli atti del procedimento di gara e di non dar luogo all'aggiudicazione della gara stessa, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

### **Art. 23. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore via PEC o raccomandata AR, oltre che nei casi previsti nel presente disciplinare, nelle seguenti ipotesi:

- alla seconda carenza che comporti un'interruzione di pubblico servizio per cause imputabili a inadempienze da parte dell'appaltatore formalmente contestate;
- mancato rispetto delle norme relative alla tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- fallimento dell'impresa, cessazione dell'azienda, cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta appaltatrice.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la stazione appaltante avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà della stazione appaltante di compensare l'eventuale credito dell'appaltatore con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore della stazione appaltante il diritto di affidare il servizio all'operatore economico che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell'appaltatore per il fatto che ha determinato la risoluzione. In tale caso il Comune potrà affidare il servizio ad altra impresa, addebitando alla ditta inadempiente qualsiasi maggior onere sopportato avvalendosi sui crediti.



#### **Art. 24. RECESSO**

È facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria via PEC o raccomandata AR.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

#### **Art. 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali, effettuato da parte della Stazione appaltante nella presente procedura di gara, avverrà esclusivamente per finalità istituzionali finalizzate all'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio in questione e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Si allega apposita Informativa secondo quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).

#### **Art. 26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Via Confienza n. 10 10121 Torino - Italia. È esclusa la competenza arbitrale.

Presentazione ricorso, termini: secondo le modalità indicate all'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.e.i.

#### **Art. 27. PAGAMENTI**

All'appaltatore sarà corrisposto il pagamento in unica soluzione a saldo di ogni avere, previo accertamento in contraddittorio di quanto eseguito in osservanza alle disposizioni contrattuali, dopo accertamento del possesso dei requisiti e dell'esito positivo del D.U.R.C. nonché all'approvazione dello stato finale.

#### **Art. 28. SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese, le imposte ed ogni altra eventuale spesa accessoria inerente e conseguente alla stipula ed esecuzione del contratto restano a carico della ditta aggiudicataria senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale.

#### **Art. 29. NORME FINALI**

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni del presente Disciplinare di gara e di tutta la documentazione facente parte del presente appalto.

Per tutto quanto non previsto specificamente nei documenti sopra citati, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, per quanto compatibile.

### **Art. 30. ELENCO ALLEGATI**

- a) ALL.1 DGUE
- b) ALL.2 dichiarazione possesso dei requisiti di ordine generale
- c) MODELLO 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
- d) MODELLO 2 - PATTO INTEGRITÀ
- e) MODELLO 3 - CODICE COMPORTAMENTO
- f) MODELLO 4 - PRIVACY
- g) MODELLO 5 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
- h) MODELLO 6 – OFFERTA ECONOMICA

Bardonecchia 15 maggio 2020

Il Responsabile del procedimento  
Dott. Stefano Ternavasio  
f.to digitalmente ai sensi dell'art. 24 D. lgs. 82/2005